

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **405/1994** (ECLI:IT:COST:1994:405)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **12/10/1994**; Decisione del **21/11/1994**

Deposito del **28/11/1994**; Pubblicazione in G. U. **07/12/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20935**

Atti decisi:

N. 405

SENTENZA 21-28 NOVEMBRE 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 199 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1993 dal Tribunale militare di Cagliari nel procedimento penale a carico di Lai Alberto, iscritta al n. 726 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio penale a carico di Lai Alberto imputato del reato di minaccia ad inferiore (ex art. 196 cod. pen. mil. di pace) il Tribunale militare di Cagliari ha sollevato - con riferimento all'art. 3 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 cod. pen. mil. di pace.

A tenore della norma impugnata, le disposizioni relative agli episodi di insubordinazione e di violenza, minacce ed ingiurie contro inferiori non si applicano se i fatti in questione sono stati commessi "per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare".

Nel caso di specie, l'imputato - un sottotenente dell'Esercito - si sarebbe reso responsabile del reato per cause estranee al servizio ed alla disciplina militare e fuori da luoghi militari. Osserva, peraltro, il giudice a quo che il reato è stato commesso nei riguardi di un brigadiere dei carabinieri ed in presenza di militari dell'Arma appartenenti alla pattuglia da questi comandata, in servizio di pubblica sicurezza. Pertanto, si dovrebbe applicare, ai sensi dell'art. 199 del cod. pen. mil. di pace, la previsione di cui all'art. 196 del medesimo codice che commina una pena meno grave di quella prevista per il reato comune di minaccia a pubblico ufficiale di cui all'art. 336, primo comma, codice penale.

Il Tribunale militare ha pertanto ritenuto di dover sollevare giudizio di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione, rilevando che la semplice circostanza della presenza di militari riuniti per servizio non può costituire, di per sé sola, ragione sufficiente per un verso per parificare nel trattamento finalistico il fatto commesso per cause inerenti al servizio e alla disciplina e quello commesso per cause estranee, e, per altro verso per qualificare, più lievemente, dal punto di vista della pena, la fattispecie in questione. Il Tribunale remittente ricorda, altresì, che la Corte costituzionale si è già pronunciata su analoga questione con sentenza n. 45 del 1992, dichiarandola non fondata. Tuttavia la questione viene riproposta, considerando che il precedente della Corte si riferisce ad un'ipotesi in cui il reato militare viene sanzionato più pesantemente di quello comune.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere una pronuncia di inammissibilità o, comunque, di non fondatezza.

Con riguardo alla richiesta di inammissibilità, l'Avvocatura sottolinea che il giudice remittente prospetta, nell'ordinanza di remessione, l'interpretazione in base alla quale la dizione "presenza di militari riuniti per servizio" non ricomprende i carabinieri in servizio di polizia giudiziaria o di sicurezza. Pertanto, se il giudice avesse seguito questa strada interpretativa, non sarebbe stato necessario investire della questione il giudice delle leggi.

L'Avvocatura, comunque, ritiene che la questione debba essere dichiarata non fondata, sulla base del precedente di cui alla sentenza n. 45 del 1992.

Considerato in diritto

1. - Il Tribunale militare di Cagliari ritiene che l'art. 199 del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevede l'applicabilità del reato di minaccia ad inferiore per la circostanza della "presenza di militari riuniti per servizio", contrasti con l'art. 3 della Costituzione.

2. - Va preliminarmente disattesa la censura di inammissibilità prospettata dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, intervenendo in giudizio, ha sostenuto che il giudice a quo ha prospettato nell'ordinanza di remissione un'interpretazione che consentirebbe di risolvere la questione senza ricorrere al giudizio di legittimità costituzionale. Vale a dire quella di non considerare come militari in servizio gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri che svolgono funzioni di pubblica sicurezza.

Invero, un'attenta lettura dell'ordinanza di remissione consente di superare tale dubbio di ammissibilità, in quanto da essa si ricava che, in realtà, lo stesso giudice a quo mostra di non ritenere percorribile siffatta via interpretativa. Pertanto la questione di legittimità prospettata dal Tribunale militare di Cagliari va esaminata nel merito.

3. - L'art. 199 del codice penale militare di pace consente che la minaccia di un militare nei confronti di un inferiore sia punita ai sensi dell'art. 196 dello stesso codice - e non ai sensi dell'art. 336 del codice penale ordinario - allorché - tra le altre ipotesi considerate - l'inferiore sia stato minacciato alla presenza di militari riuniti per servizio. Il Tribunale militare di Cagliari, giudicando sulle minacce profferite da un militare nei confronti di un inferiore alla presenza di più carabinieri riuniti per servizio di pubblica sicurezza, pur non ritenendo che questo servizio possa essere ricompreso nella nozione oggettiva di "servizio militare", prende atto che la lettera dell'art. 199 cod. pen. mil. di pace non specifica, relativamente alla presenza dei militari riuniti per servizio, che il servizio stesso debba essere interpretato nel senso inteso da esso giudice remittente, rendendo così applicabile la norma al caso di specie. Ciò premesso, il Tribunale militare di Cagliari dubita che il citato art. 199 violi l'art. 3 della Costituzione, in quanto la sanzione da esso prevista (pena massima di tre anni di reclusione militare) è inferiore a quella prevista dall'art. 336 cod. pen. (che prevede una pena massima di cinque anni di reclusione). Per effetto della norma impugnata - secondo il giudice a quo - si determinerebbe una consistente deroga al principio di proporzione tra fatto e pena, in quanto la disciplina speciale verrebbe applicata con effetti favorevoli al militare superiore, laddove, invece, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 45 del 1992), il comportamento tenuto da un militare superiore nel grado nei confronti di un inferiore, alla presenza dei militari riuniti in servizio, dovrebbe essere punito più severamente in relazione alla lesione del bene della disciplina militare. In sostanza la presenza dei militari riuniti in servizio renderebbe la stessa condotta meno grave, con lesione del principio di ragionevolezza sotto il profilo della mancanza di proporzionalità.

4. - La questione non è fondata.

L'argomentazione del Tribunale militare si basa sulla errata premessa della uguaglianza delle condotte previste e punite rispettivamente dagli artt. 196 del codice penale militare di pace e dall'art. 336 del codice penale ordinario per inferirne la sproporzione - in favore dell'autore del reato - della pena prevista dall'impugnato art. 199. In realtà i fatti descritti dalle predette norme sono diversi. Mentre l'art. 196 punisce la mera "minaccia di un ingiusto danno" da parte di un militare nei confronti di un inferiore, il primo comma dell'art. 336 del codice penale ordinario - al quale fa riferimento l'ordinanza di remissione - punisce la minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio. In altri termini, in quest'ultima ipotesi è previsto un elemento teleologico di consistente gravità - che qualifica il comportamento dell'autore - diretto a costringere il soggetto passivo del reato a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto d'ufficio - del tutto insussistente nell'ipotesi delineata dal codice militare.

Le disposizioni ex artt. 196, primo comma, cod. pen. mil. di pace e 336, primo comma, cod. pen., contemplando fattispecie diverse, non irragionevolmente individuano un trattamento sanzionatorio differenziato. Quindi, venendo meno tale argomentazione del giudice a quo, cade anche il dubbio circa la conformità all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della

irragionevole disparità di trattamento di uguali situazioni, dell'art. 199 cod. pen. mil. di pace che fra le condizioni che elenca per l'applicazione dei reati di insubordinazione e di quelli di abuso di autorità (tra i quali ultimi si colloca il reato di minaccia ad inferiore) prevede quella della presenza di più militari riuniti per servizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale militare di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.